



ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI
BANCARI FINANZIARI POSTALI
ASSICURATIVI
Presidente
Avv. Antonio Tanza

DELEGAZIONE LECCE

Avv. Daniele Imbò
73100 LECCE – Via Martiri D'Otranto n. 4
☎ 0832256121
73013 GALATINA – Corso Porta Luce n 20
☎ 0836562035 – FAX 0836631656

www.adusbef.it

SEDE NAZIONALE

Via Bachelet n. 12
00185 ROMA

ILL.MO SIG. PREFETTO DI LECCE
via XXV Luglio n.1
73100 LECCE

Ricorso avverso il verbale n. _____ Reg. _____ del
_____ Polizia Municipale di Lecce

La sig.ra _____, (C.F. _____) nata a _____ il _____ residente in _____ (____) alla Via _____, in qualità di proprietaria del veicolo tg. _____, espone quanto segue,

- in data _____, la ricorrente ha ricevuto tramite il servizio postale, l'avviso di accertamento sopra indicato, relativo ad una presunta violazione del codice della strada che sarebbe avvenuta in data _____;
- Con tale verbale si afferma che in tale ultima data, il conducente del veicolo targato _____, di proprietà dell'istante, nel Comune di Lecce "in Via _____", avrebbe violato l'art. 7 del CdS.
- Con il presente ricorso, la ricorrente impugna il menzionato verbale in quanto nullo, inesistente ed illegittimo per i motivi che seguono.

Stato dei luoghi e illegittimità della cartellonistica

Il problema della segnaletica stradale è sempre attuale. Spesso lungo le strade vediamo segnali stradali non conformi alla normativa vigente che ne impone sempre la massima visibilità ed intelligibilità.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni, in particolare, all'art. 77, rubricato "Norme generali sui segnali verticali (art. 39 C.s.)":

"1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico



integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

*5. **È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento**, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.*

6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione”.

Si tratta di una norma importante, che rimane, però, pressoché inosservata da parte della amministrazione comunale che, in qualità di ente proprietario della strada, posiziona, di frequente, segnaletiche irregolari, né interviene a regolarizzare quelle esistenti.

Nel caso di specie, un mero adesivo di carta, che anche un passante potrebbe apporre sul cartello, non può valere a ritenere rispettato il precetto di legge.

A mero titolo esemplificativo, si osserva che il Giudice di Pace di Roma ha



sentenziato in data 26/02/2004 che la “**Multa è annullabile in presenza di segnaletica stradale priva degli estremi dell’ordinanza**”.

Quello che più è importante non è solamente l’apposizione degli estremi del provvedimento, ma bensì il provvedimento amministrativo che impone l’ordine attraverso la posa in opera della segnaletica.

È bene ricordare che tutti i segnali stradali devono essere installati a seguito di un’ordinanza che disciplina la circolazione stessa e gli stessi devono essere conformi con quanto dettato dal Regolamento di esecuzione e approvazione al Codice della strada. Nel caso in esame si attendono le controdeduzione del Comune di Lecce e la produzione della relativa ordinanza.

Ai sensi dell’art. 38 comma 7 del C.d.S.: “*La segnaletica stradale deve essere sempre **mantenuta in perfetta efficienza** da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata*”. Ed ai sensi del successivo comma 8: “*È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento*”.

La ratio legis è garantire sempre la massima intelligibilità dei cartelli stradali, ‘si da garantire il rispetto delle regole nella circolazione stradale e tutelare gli stessi utenti della strada.

Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale ritiene assolto il proprio dovere di legge, mediante la **mera apposizione di un adesivo** su un cartello stradale (Sic?!).

Di contro, il cartello stradale è tutt’altro che intellegibile, come è facile vedere dalle fotocolor allegate.

Violazione dell’art. 39 del C.d.S.

Inoltre, dall’esame dell’art. 39 del C.d.s., in particolare dei commi 9, 10, 11, 12 e 13, si evince tutta una serie di requisiti che deve avere anche la pellicola esterna del cartello stradale, ove appunto è presente la prescrizione.

L’integrazione alla cartellonistica che il Comune di Lecce ritiene sia legittima è di materiale assolutamente inidoneo a quello previsto dalla normativa e, in ogni caso, evidentemente diverso dal materiale circostante, prescritto dalla legge.

Infatti, al comma 9 si legge che:

“**9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**”. L’integrazione apposta dalla PA altro non è che un banalissimo adesivo di carta!

Ed ancora, ai commi successivi:

“**10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.**

11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall’ente proprietario della strada in relazione all’importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocità locale



predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

12. *L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua vita utile.*

13. **Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro**". Tale ultima prescrizione è palesemente violata nel caso di specie"!'

Ne discende l'assoluta nullità del verbale di accertamento opposto.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, la ricorrente,

Chiede

che l'Ill.mo Sig. Prefetto, previa audizione, voglia dichiarare inesistente o, in subordine, nullo il verbale impugnato.

Si allega:

- copia del verbale di accertamento;
- copia fotocolor cartello stradale.

Luogo e data

_____, _____

Firma